

Reg. Gen N. 253
Del 25 giugno 2013

**Oggetto**     **Contratto di Servizio per il TPL nella Città di Settimo Torinese - Liquidazione  
accanto per i servizi erogati nell'anno 2012 (U.L. Euro 53.329,85).**

Determinazione del direttore di pianificazione e controllo

### **Decisione**

Il direttore di pianificazione e controllo Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza<sup>1</sup>, liquida, su fondi già impegnati, i seguenti importi:

- Euro 53.329,85 alla Società CA.NOVA S.p.A<sup>2</sup> (P.I. 04915230017), Strada Carpice n.10 – 10024 MONCALIERI (TO), c/c IBAN IT11 E 03069 20000 100000016559 BIC, a titolo di saldo dei corrispettivi dovuti per i servizi di trasporto pubblico di persone – delega Città di Settimo Torinese<sup>3</sup> - prestati nel corso dell'anno 2012<sup>4</sup>.

Si dà atto che si procederà all'emissione del mandato di pagamento solo previo espletamento delle procedure in attuazione delle disposizione previste dal DM n. 40 del 18 gennaio 2008, in vigore a far data dal 29 marzo 2008.

### **Motivazione**

La società CA.NOVA S.p.A., concessionaria del servizio di trasporto pubblico urbano e scolastico conferito all'Agenzia dalla Città di Settimo Torinese ha presentato per il pagamento il seguente documento:

- Fattura n.563 del 24/05/2013 (prot. Agenzia n.3252 del 07/06/2013) di Euro 53.329,85, interamente liquidabile.

La fattura è stata emessa conformemente a quanto prescritto dal contratto di servizio in quanto l'art.6.3 prevede l'erogazione di acconti bimestrali nella misura del 90% dell'importo complessivo entro il giorno 10 del mese successivo a quello di competenza e comunque, come da espressa accettazione del concessionario di cui alla dichiarazione del 26/03/2004, successivamente ai trasferimenti di cassa dei fondi da parte della Regione Piemonte e dell'Ente concedente. L'art. 6.4 del contratto subordina, inoltre, l'erogazione del saldo dell'importo complessivo dovuto annualmente all'acquisizione, tra l'altro, della documentazione di regolarità contributiva.

Il medesimo disciplinare di delega stipulato tra l'Agenzia e la Città di Settimo Tse prevede, tra l'altro, che la differenza tra gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto di servizio e le risorse stanziare dalla Regione Piemonte, nonché i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 19 del D.Lvo 19 novembre 1997 n. 422, per il pagamento dell'IVA, sono a carico della Città e le relative risorse, individuate sulla base del contratto di servizio delegato, sono trasferite dalla Città di Settimo all'Agenzia entro la fine di ogni bimestre.

Considerato che, nonostante la Città di Settimo non abbia ancora provveduto alla regolarizzazione delle pendenze nei confronti dell'Agenzia, le risorse attualmente disponibili permettono di coprire quanto dovuto a saldo della fattura sopra richiamata, si determina in Euro 53.329,85 l'importo complessivo da liquidare a titolo di saldo anno

2011 alla Società CA.NOVA S.p.A., conformemente ai conteggi vistati dall'Ufficio Servizi alla Mobilità<sup>5</sup>.

## Applicazione

La spesa complessiva Euro 53.329,85 trova capienza sui fondi già impegnati<sup>6</sup> al codice intervento n.1050103 del Bilancio 2012 (impegno n.2012/43) - cap.530/50 "Prestazioni di servizi - Servizio trasporto pubblico locale".

## Attenzione

A seguito dell'adozione del presente atto di liquidazione è necessario provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento.<sup>7</sup>

Il direttore di pianificazione e controllo  
Cesare Paonessa

Torino, li 25 giugno 2013

---

<sup>1</sup> Artt. 107 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 14 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana. Art. 35 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005 – Determinazione presidenziale n. 2 del 13/09/2004 – Determinazione del Direttore generale n. 247 in attuazione deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7/3 del 02 agosto 2006.

<sup>2</sup> Determina n. 320 del 04/09/2012 avente ad oggetto : "Presa d'atto dell'avvenuta fusione per incorporazione della Società Autoservizi Novarese srl nella società Autoservizi Canuto Spa e contestuale modifica della denominazione sociale di quest'ultima in CA.NOVA S.p.A."

<sup>3</sup> Contratto di servizio stipulato tra città di Settimo T.se e la riunione temporanea d'impresе costituita dalle società CAPI S.C.a.r.l. e DEMARCHI srl in data 25/06/2001 Rep. 81 con validità sino al 31/12/2002; prorogato al 31/12/2003 con D.G.C. del 20/12/2002 n.416 e successivo contratto Rep. 147 del 19/03/2003; con D.G.C. n.357 del 20/10/2003 è stato autorizzato il subentro della A.M:Canuto spa di Moncalieri alla società CAPI S.C.a.r.l in qualità di capogruppo del RT1; con D.G.C. n. 482 del 29/12/2003 prorogato al 30/06/2004 con presa d'atto dell'ingresso dell'Agenzia nella gestione del contratto; prorogato al 31/12/2005 con determinazione 403 del 31/12/2004 applicativa della deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n. 2/2 del 30/06/2004; prorogato al 31/12/2006 e comunque – tenuto conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico [...] – fino al subentro del nuovo gestore nell'affidamento del servizio con determinazione n. 44 del 07/02/2006.

<sup>4</sup> Escluse le risorse relative agli "addenda" di cui alla DGR n.32-9796 del 13/10/2008

<sup>5</sup> Nota prot. Agenzia n.2508 del 03/05/2013.

<sup>6</sup> Determinazione n.559 del 30/12/2011.

<sup>7</sup> Art. 185 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - Art. 36 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005